

*FONTI NORMATIVE: Le disposizioni contenute nel presente Statuto trovano il loro fondamento giuridico – nell'art. 8 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 T.U. sull' "Ordinamento degli Enti Locali", – nella "Carta Europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" (adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa il 21 maggio 2003)*

## *INDICE*

### *CAPO I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI*

#### *ART. 1 - ISTITUZIONE*

#### *ART. 2 - ATTRIBUZIONI*

### *CAPO II - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE*

#### *ART. 3 - ORGANI*

#### *ART. 4 - L'ASSEMBLEA*

#### *ART. 5 - IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE E IL SEGRETARIO*

### *CAPO III - FUNZIONAMENTO*

#### *ART. 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA*

#### *ART. 7 - PRIMA RIUNIONE*

#### *ART. 8 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI*

#### *ART. 9 - SEDE*

#### *ART. 10- MODIFICAZIONI DELLO STATUTO*

#### *ART. 11- REGOLAMENTO*

#### *ART. 12- SCIOGLIMENTO*

#### *ART. 13- RINNOVO ASSEMBLEA*

#### *ART. 14- NUOVE ADESIONI*

## **CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI**

### **Art.1 - Istituzione**

E' istituita nel Comune di Vieste, con deliberazione di C.C. n. 6 in data 03/01/2017 la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE", di seguito denominata Consulta, quale organo rappresentativo della comunità giovanile di Vieste.

### **Art.2 - Attribuzioni**

La Consulta è un organo consultivo provvisto di funzione di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune nelle materie afferenti le politiche giovanili. La Consulta attende alle finalità indicate:

- a) esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, su tutti gli atti dell' Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili di competenza dell'Assessore o Consigliere delegato alle Politiche Giovanili;
- b) esprime pareri consultivi sulle attività giovanili presenti sul territorio comunale;
- c) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre all'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle politiche giovanili;
- d) promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
- e) suggerisce, promuove e collabora alla realizzazione di iniziative giovanili;
- f) promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- g) dà impulso all'Amministrazione Comunale con la presentazione di progetti di intervento inerenti

le tematiche giovanili;

h) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;

i) può raccogliere, direttamente con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative, informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio civile, ambiente, vacanze e turismo...);

l) promuove l'educazione e la formazione per tutti, migliorando la diffusione di informazioni e azioni di prevenzione su tematiche sanitarie, lavorative, di sicurezza, studio e ricerca;

m) tutela e valorizza le risorse fruibili dai giovani presenti sul territorio comunale operando da stimolo per la costruzione di un solido e sinergico rapporto tra l'associazionismo giovanile, le istituzioni, le scuole, le attività sportive, il volontariato;

i) promuove la cultura della partecipazione alla vita politica, sociale e culturale e l'educazione civica dei giovani che appartengono alla comunità locale;

l) definisce un programma annuale delle attività da svolgere in campo giovanile, da sottoporre all'Assessore e consigliere con delega alle politiche giovanili;

m) promuove l'accesso dei giovani ai bandi regionali, nazionali e comunitari inerenti le politiche giovanili

## **CAPO II ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE**

### **Art.3 – Organi**

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea;

- il Presidente;

- il Vicepresidente;

- il Segretario;

- eventuali Commissioni di lavoro, quali organi operativi.

- Consiglio Consultivo: da nominare in caso il numero dei rappresentanti sia superiore a 15 e composto da 6 membri, tra cui presidente, vice presidente e segretario.

La Consulta per la realizzazione dei suoi compiti istituzionali e lo svolgimento della sua attività, si avvale della collaborazione degli Enti locali e di tutti gli organismi e gli uffici che agiscono in specifici settori. I componenti della Consulta non percepiscono alcun compenso.

### **Art.4 – L'Assemblea**

a) Membri di diritto: Fa parte dell'Assemblea della Consulta un rappresentante studentesco di Istituto per ognuna delle Scuole Medie Superiori cittadine (con diritto di voto).

b) Composizione: Fanno parte dell'Assemblea i soggetti sottoelencati, nella persona dei loro presidenti o rappresentanti legali, che ne facciano richiesta sulla base di quanto indicato al seguente comma c):

- le Associazioni giovanili regolarmente costituite e operanti sul territorio cittadino, i cui associati siano almeno per il 50 % di età compresa tra i 16 e i 35 anni;

- i Gruppi informali di giovani (gruppi musicali, gruppi teatrali, etc.) presenti in paese, composti da almeno 4 persone di età compresa tra i 16 e i 35 anni;

- le associazioni culturali e sportive, onlus, qualora gli associati siano per almeno il 50 % di età compresa tra i 16 e i 35 anni.

- gruppi informali di giovani non residenti composti da un minimo di 4 persone regolarmente iscritti all'istituto I.P.S.S.A.R. di Vieste ed alloggiati presso il convitto interno all'istituto.

c) Adesione: Ogni Istituto Scolastico, Associazione o gruppo giovanile deve delegare per iscritto un rappresentante effettivo e uno supplente di età compresa tra i 16 e i 35 anni. La delega deve essere indirizzata alla Consulta Giovanile e deve ottenere l'indicazione del recapito cui devono essere inviate le convocazioni. Ogni organizzazione aderente alla Consulta può sostituire un proprio rappresentante, purché informi per iscritto il Presidente. E' possibile in qualsiasi momento l'adesione di nuovi gruppi, organizzazioni e associazioni.

d) Incompatibilità: I componenti dell'Assemblea non possono svolgere incarichi retribuiti per il Comune, purché in possesso dei requisiti previsti.

## **Art. 5 – Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario**

Il Presidente della Consulta, il Vicepresidente e il Segretario vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione e a maggioranza relativa, in seconda convocazione. Durano in carica due anni. Alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti per una sola volta. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne fa funzioni il Vicepresidente. In caso di assenza sia del Presidente che del Vicepresidente le funzioni saranno svolte dal componente più anziano. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Il presidente ha il compito di:

- dirigere i lavori dell'Assemblea;
- mantenere l'ordine e si assume la responsabilità della regolarità delle adunanze dell'Assemblea Generale (e del Consiglio consultivo);
- definisce l'Ordine del Giorno delle Assemblee.

Il Vicepresidente svolge le predette funzioni nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

Il Segretario ha il compito di collaborare con il Presidente nella conduzione dell'Assemblea. In caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina un sostituto temporaneo. Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea Generale e del Consiglio Consultivo e ne invia una copia all'ufficio del Sindaco e dell'Assessore competente. Nel verbale devono essere riportati: presenze, contenuti dell'incontro, decisioni prese; dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario della Consulta e restare a disposizione dell'Assemblea.

## **Art. 6 - Consiglio Consultivo**

Il Consiglio Consultivo ha funzioni organizzative ed è nominato qualora i componenti dell'assemblea superino il numero di 15. E' composto da 6 membri. Viene convocato direttamente dal Presidente.

Il Consiglio Consultivo dura in carica un anno. Ciascun componente se si assenta alle adunanze per tre volte senza giustificata motivazione, viene considerato decaduto e l'Assemblea procede alla sostituzione immediata mediante elezione.

Il Consiglio Consultivo attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea Generale pertanto ogni sua decisione è espressione di tutta la Consulta.

Il Consiglio Consultivo detiene le seguenti competenze:

- a) compila ed aggiorna l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
- b) propone azioni per mettere in relazione la Consulta con organizzazioni ed enti presenti sul territorio;
- c) mantiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- d) attua il programma annuale deliberato dall'Assemblea Generale guidando l'attività della Consulta Giovanile e curandone l'organizzazione e l'esecuzione;

- e) stende una relazione sull'attività svolta;
- f) propone l'istituzione di gruppi di lavoro; cura il coordinamento tra i vari gruppi di lavoro e, in via provvisoria, approva le relazioni sull'attività svolta;
- g) utilizza finanziamenti e risorse e presenta i rendiconti ed il bilancio all'Assemblea Generale ordinaria;
- h) prepara le riunioni dell'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria;
- i) richiede al Presidente di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- j) modifica lo Statuto e lo presenta per l'approvazione all'Assemblea straordinaria;
- k) convoca persone esterne alla Consulta dei Giovani che ritenga esperte nelle materie all'ordine del giorno.

Nel caso in cui il numero di membri dell'assemblea sia inferiore a 15, i compiti del direttivo saranno svolti direttamente dall'Assemblea.

### **CAPO III FUNZIONAMENTO**

#### **Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea**

- a) L'Assemblea è convocata almeno 2 volte l'anno, secondo una programmazione semestrale e in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.
- b) La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente della stessa.
- c) Possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea della Consulta: il Sindaco, l'Assessore o Delegato alle Politiche Giovanili, il Presidente del Consiglio Comunale, il Presidente della Consulta o la maggioranza dei suoi componenti.
- d) La Consulta può richiedere che partecipino, senza diritto di voto, ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, i Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario o i funzionari comunali.
- e) La convocazione avviene con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita anche tramite avviso telefonico, o a mezzo e-mail con almeno 24 ore di anticipo.
- f) Per ogni incontro va redatto verbale a cura del Segretario; una copia del verbale va trasmessa all'Assessore o al Consigliere delegato alle Politiche Giovanili.
- g) Su qualsiasi decisione a parità di voti è vincolante il voto del Presidente.

#### **Art.8 – Prima riunione**

L'Assessore o il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili convoca la prima riunione della Consulta.

#### **Art.9 - Validità delle sedute e delle deliberazioni**

- a) La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti.
- b) L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti.

#### **Articolo 10: Risorse e contributi**

La Consulta Giovanile si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, delle attrezzature informatiche di base messe a disposizione dal Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune.

La Consulta essendo può beneficiare di contributi economici o altri benefici erogati

dall'Amministrazione Comunale, finalizzati all'organizzazione delle varie iniziative. La Consulta può ottenere inoltre delle risorse economiche proprie attraverso sponsorizzazioni, donazioni e iniziative che rientrino tra i compiti attribuitigli dallo Statuto.

#### **Art.11 – Sede**

La sede della Consulta è il Comune di Vieste. Il Presidente può individuare un luogo diverso per le riunioni della Consulta. In tale sede si tengono le riunioni dell'Assemblea della Consulta.

#### **Art.12 - Modificazioni dello Statuto**

Lo statuto della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea. La modificazione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.

#### **Art.13 – Regolamento**

La Consulta può regolamentare la propria attività nei limiti dello Statuto Comunale, con apposito atto approvato dall'Assemblea.

#### **Art.14 – Scioglimento**

La Consulta resta in carica quanto il Consiglio Comunale.

#### **Art.15 – Rinnovo**

La Consulta continua ad esercitare i propri poteri fino all'insediamento della nuova Consulta.

#### **Art.16 – Nuove adesioni**

Le associazioni o gruppi informali che desiderano acquisire la qualità di membro per la Consulta delle Politiche Giovanili devono fare una richiesta scritta al Presidente della Consulta, che, verificati i requisiti inserisce all'ordine del giorno della riunione successiva della Consulta l'approvazione da parte dell'Assemblea. Si dovrà ottenere una maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei componenti dell'Assemblea. La decisione della Consulta deve essere comunicata per iscritto, a cura del Presidente, all'organizzazione richiedente.

#### **Art.17 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.